

Società SAC S.p.A.  
sac@pec.aeroporto.catania.it

e, per conoscenza:

ENAC

Direttore Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti

Direttore Centrale Vigilanza Tecnica

Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale

Direzione Operatività Aeroporti

Direzione Operazioni Sud

Direzione Pianificazione e Progetti

**Oggetto:** Aeroporto di Catania Fontanarossa – Attuazione del provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra.

**IL DIRETTORE SVILUPPO GESTIONE AEROPORTI**

- Visto il Codice della Navigazione;
- Vista la direttiva n. 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra;
- Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla citata direttiva comunitaria e in particolare gli articoli 4, 5 e 11, nonché l'allegato A) di cui all'articolo 1;
- Visti il Regolamento "*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*" edizione n. 5 del 23 aprile 2012 e successive modificazioni, di seguito denominato "Regolamento" nonché la circolare APT-02B del 22 novembre 2013, concernente "*Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*";



- Visto l'articolo 15, comma 3, lettera a) del Regolamento, il quale precisa che una volta determinato il numero massimo di prestatori ammissibili per la categoria di servizio di assistenza assoggettata a limitazione non si procede a selezione degli stessi tramite procedure di selezione, nel caso in cui siano già presenti prestatori certificati e operanti nel numero massimo previsto e sia rispettato il requisito di indipendenza richiesto dalla normativa di riferimento;
- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 36 del 13 aprile 2021 con il quale, in parziale accoglimento di quanto richiesto dalla società di gestione aeroportuale SAC S.p.A., è stata disposta, per la durata di un anno decorrente dalla data di adozione del provvedimento, la limitazione all'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Catania Fontanarossa, ai sensi degli articoli 4, co. 2, e 5, co. 2, del decreto legislativo n. 18 del 1999, per le categorie 3 e 5 dell'allegato "A" del medesimo decreto legislativo, con esclusione della sottocategoria 5.7:
- a) a tre prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra e a due vettori in autoproduzione, per l'aviazione commerciale;
  - b) a tre prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, per l'aviazione generale;
- Vista la e-mail del 13 aprile 2021, con la quale la Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale ha comunicato che:
- a) attualmente presso l'aeroporto di Catania Fontanarossa risultano presenti e operanti per le categorie di servizi oggetto della limitazione disposta con il citato provvedimento del Direttore Generale:
    - 1) per l'aviazione commerciale i seguenti tre operatori: GH Catania srl, Aviation Services S.p.A., Aviapartner Sicily srl;
    - 2) per l'aviazione generale i seguenti tre operatori: Fly Service srl, H24L srl, Argos VPH srl;
  - b) la società Poste italiane che pur se certificata per la categoria di servizi di assistenza a terra 5.4 (limitatamente al trasporto della posta tra l'aerostazione e l'aeromobile e viceversa) esplica



di fatto tale attività limitatamente al trasporto diretto della posta tra il proprio centro meccanizzato postale, esterno al sedime aeroportuale, fino alla piazzola dedicata, ove le operazioni di carico/scarico sull'aeromobile sono svolte dalla società GH Catania S.r.l.;

Considerata la necessità di acclarare, attraverso un atto di carattere ricognitorio, quali siano i prestatori dei servizi di assistenza a terra certificati ed effettivamente operanti presso l'aeroporto di Catania Fontanarossa dopo l'adozione del citato provvedimento di limitazione del Direttore Generale dell'ENAC, corrispondenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera a) del Regolamento, al numero massimo consentito e quindi autorizzati a svolgere in via esclusiva i servizi di assistenza a terra per la durata di un anno, decorrenti dalla data di adozione del medesimo provvedimento di limitazione;

#### DICHIARA

che, ai sensi dell'articolo 15, co. 3, lettera a) del Regolamento, in applicazione del provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 36 del 13 aprile 2021, a decorrere dalla data del citato provvedimento i servizi di assistenza a terra nell'aeroporto di Catania Fontanarossa per le categorie soggette a limitazione sono svolti, in via esclusiva, nel periodo di vigenza della limitazione, dalle seguenti società, fermo restando il mantenimento delle previste certificazioni:

a) per l'aviazione commerciale:

GH Catania S.r.l.,  
Aviation Services SpA.,  
Aviapartner Sicily S.r.l.

b) per l'aviazione generale:

Fly Service S.r.l.,  
H24L S.r.l.,  
Argos VPH S.r.l.

Dott. Stefano Tarantini

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)



EGA/CE – EAA/VMC - AZ